SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1029)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1980, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **545** *e* **763**)

d'iniziativa dei deputati VAGLI Maura, ESPOSTO, FRACCHIA, AMICI, BETTINI, GATTI Natalino, SATANASSI, ALBORGHETTI, ADAMO, BRINI, CASTOLDI, COLOMBA, BINELLI, COCCO Maria, DE SIMONE, DULBECCO, IANNI, LA TORRE, MIGLIORINI, POLITANO e RINDONE (545); LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO Paola, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI Maria Santa, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO Salvatore, ZAMBON, ZARRO, ZUECH e ZURLO (763)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 1980

Norme integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finanziamento delle comunità montane*)

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella *A* allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella *A* sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-*ter* dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

Art. 2.

(*Ripartizione di fondi tra le comunità montane*)

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei ri-

spettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Art. 3.

(*Espropri*)

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

(*Delega di funzioni alle comunità montane*)

Le regioni, le provincie ed i comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse; sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

Art. 5.

(*Trasferimento di proprietà. Servizi*)

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971,

n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati.

Art. 6.

(*Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità*)

Le norme stabilite dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonchè le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

Art. 7.

(*Ufficio di piano e personale*)

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento dell'attività da parte delle comunità montane, le regioni, le amministrazioni provinciali e i comuni possono provvedere a distaccare personale, per le unità che siano necessarie, qualificandole a tale scopo.

Le comunità montane che non ottengano il distacco di personale nei termini indicati dal primo comma del presente articolo o che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche

in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, alla assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo della comunità montana, assunto o ad essa trasferito a norma dei precedenti commi, viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi nazionali a base contrattuale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

Art. 8.

(*Segretari delle comunità montane*)

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA *A*

Regioni	%
Provincia autonoma Trento	1.425
Provincia autonoma Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	1.223
Piemonte	6.694
Liguria	2.690
Lombardia	7.271
Veneto	3.431
Friuli-Venezia Giulia	2.108
Emilia-Romagna	3.936
Marche	2.909
Toscana	5.534
Umbria	2.152
Lazio	5.289
Abruzzo	6.065
Molise	2.988
Campania	7.790
Puglia	3.524
Basilicata	5.370
Calabria	8.819
Sicilia	7.425
Sardegna	11.747
	100.000